



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Novità dei dichiarativi 2022

*Relatore: **Gianluca Dan***

*Dottore commercialista e Revisore legale in Milano e Treviso.*

*Svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito della fiscalità d'impresa nazionale e internazionale e del diritto societario.*

*Docente di diritto tributario e societario, relatore in numerosi convegni.*

*Iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti, autore di libri, articoli e commenti in materia tributaria per le principali riviste specializzate nazionali.*

\*

*Programma:*

- Termini di versamento delle imposte e dei dichiarativi
- Principali novità dei modelli Persone fisiche
- Regime forfetario e quadri dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo
- Irap 2022 ultimi adempimenti per le imprese individuali e i professionisti
- Principali novità dei modelli Società di capitali

# Modello 730/2022

## 1. Dichiarazione precompilata

- Messo a disposizione del contribuente a partire dal **23 maggio 2022**, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- A partire dal 31 maggio 2022 è possibile inviare - con o senza modifiche - la dichiarazione **precompilata** modello 730/2022
- Il Mod. 730 precompilato deve essere trasmesso all'Agenzia **entro il 30 settembre 2022**.
- I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati **fino al 31 dicembre 2027**, termine entro il quale l'Amministrazione fiscale può richiederli ai fini dei controlli.

## 2. 730 Tramite CAF/professionista

Mod. 730 presentato dal contribuente	Data presentazione	Data invio telematico all'Agenzia delle Entrate di Modd. 730-1, 730-3 e 730-4
Prima finestra	entro il 31 maggio	<b>15 giugno</b>
Seconda finestra	dal 1° giugno al 20 giugno	<b>29 giugno</b>
Terza finestra	dal 21 giugno al 15 luglio	<b>23 luglio</b> (25 luglio per il 2022)
Quarta finestra	dal 16 luglio al 31 agosto	<b>15 settembre</b>
Quinta finestra	dal 1° settembre al 30 settembre	<b>30 settembre</b>

# Modello 730/2022

Scadenze	Adempimenti Mod. 730/2022
<b>17 gennaio 2022</b> <i>(il 15 gennaio cade di sabato)</i>	Il <b>sostituto d'imposta</b> comunica che intende prestare assistenza fiscale.
<b>16 marzo 2022</b>	Il sostituto d'imposta invia all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente le <b>Certificazioni Uniche 2022</b> .
<b>30 aprile 2022</b>	Viene messa a disposizione del contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la <b>dichiarazione precompilata</b> . Il modello è predisposto con i dati provenienti dalla precedente dichiarazione e dai dati di oneri e spese inviati dai soggetti terzi al STS e all'Agenzia delle Entrate secondo le scadenze individuate per le diverse tipologie di spese.
<b>15 giugno 2022</b>	Sostituti, CAF e professionisti abilitati inviano le <b>dichiarazioni</b> presentate dai contribuenti <b>entro il 31 maggio 2022</b> .
<b>29 giugno 2022</b>	Sostituti, CAF e professionisti abilitati inviano le <b>dichiarazioni</b> presentate dai contribuenti <b>dal 1° al 20 giugno 2022</b> .
<b>30 giugno 2022</b>	Pagamento tramite Mod. F24 del <b>primo acconto IRPEF/cedolare secca</b> in caso di Modello 730/2022 privo di sostituto d'imposta.
<b>25 luglio 2022</b> <i>(il 23 luglio cade di sabato)</i>	Sostituti, CAF e professionisti abilitati inviano le <b>dichiarazioni</b> presentate dai contribuenti <b>dal 21 giugno al 15 luglio 2022</b> .
<b>15 settembre 2022</b>	Sostituti, CAF e professionisti abilitati inviano le <b>dichiarazioni</b> presentate dai contribuenti <b>dal 16 luglio al 31 agosto 2022</b> .
<b>da luglio a novembre 2022</b>	Il sostituto d'imposta <b>trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi</b> (anche in forma rateizzata), in base alle cinque finestre di presentazione della dichiarazione (conguaglio d'imposta cd. "mobile").

# Modello 730/2022

Scadenze	Adempimenti Mod. 730/2022
30 settembre 2022	<b>Termine ultimo per l'invio del Mod. 730/2022.</b> Sostituti, CAF e professionisti abilitati inviano le <b>dichiarazioni</b> presentate dai contribuenti <b>dal 1° al 30 settembre 2022.</b>
10 ottobre 2022	Entro tale data il contribuente può comunicare al proprio sostituto d'imposta di <b>non voler versare il secondo o unico acconto dell'IRPEF/Cedolare secca</b> o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
25 ottobre 2022	Termine di presentazione del <b>Mod. 730/2022 rettificativo o integrativo.</b>
31 ottobre 2022	Termine entro cui il sostituto d'imposta deve inviare le <b>CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili.</b>
30 novembre 2022	Presentazione del <b>Mod. REDDITI 2022 cd. "correttiva nei termini".</b> Pagamento tramite F24 del <b>secondo o unico acconto IRPEF/cedolare secca</b> in caso di Modello 730/2022 senza sostituto d'imposta.

# Modello Redditi PF/2022

## Scadenze di presentazione e versamento

Non sono state apportate modifiche ai termini di presentazione del mod. Redditi 2022 e di versamento delle imposte rispetto allo scorso anno:

- le imposte vanno versate **entro il 30 giugno 2022 o entro il 22 agosto 2022** con la maggiorazione dello **0,40%**;
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, va effettuato **entro il 30 novembre 2022**.

Il termine di presentazione è "anticipato" al **30 giugno** in caso di consegna del **modello cartaceo** presso un ufficio postale da parte dei contribuenti che:

- pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi/comunicare dati utilizzando i **quadri RM, RT, RW del mod. Redditi PF**;
- devono presentare la dichiarazione per conto di un **soggetto deceduto**.

# Modello Redditi PF/2022

## SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	30 giugno	0,00	22 agosto	0,00
2ª	18 luglio	0,18	22 agosto	0,00
3ª	22 agosto	0,51	16 settembre	0,33
4ª	16 settembre	0,84	17 ottobre	0,66
5ª	17 ottobre	1,17	16 novembre	0,99
6ª	16 novembre	1,50		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

## SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	30 giugno	0,00	22 agosto	0,00
2ª	22 agosto	0,33	31 agosto	0,09
3ª	31 agosto	0,66	30 settembre	0,42
4ª	30 settembre	0,99	31 ottobre	0,75
5ª	31 ottobre	1,32	30 novembre	1,08
6ª	30 novembre	1,65		1,32

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

# Modello Redditi PF/2022

## Caso particolare: Soggetti tenuti a presentare il mod. Redditi

nelle istruzioni, richiamando quanto chiarito con la Risoluzione 27 maggio 2021, n. 36/E, è specificato che gli **agricoltori in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72 che hanno percepito nel 2021 contributi a fondo perduto legati all'emergenza Covid-19 sono tenuti alla **compilazione del prospetto "Aiuti di stato" del quadro RS**.

Gli stessi, pertanto, devono quanto meno presentare detto quadro con il **Frontespizio del mod. Redditi 2022 PF**.

Gli stessi possono scegliere se utilizzare tale dichiarazione anche per altri dati o se presentare il mod. 730.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Principali novità dei modelli Persone fisiche 2022



# Principali novità modello Redditi PF/2022

- **Frontespizio:** inserita nuova casella per **l'apposizione del visto di conformità** per la fruizione della detrazione del 110% ed eliminata la casella riservata **all'esclusione dal visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti a favore dei soggetti ISA**;
- **quadro RB:** la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti nel 2021 per le locazioni di immobili abitativi, a prescindere dalla data di stipula del contratto;
- **quadro RC:** l'eliminazione dei campi connessi con l'applicazione solo per una parte d'anno del c.d. "bonus IRPEF", "trattamento integrativo" e c.d. "ulteriore detrazione";
- **quadro RP:**
  - nuova detrazione per l'iscrizione a conservatori/scuole di musica/cori/bande, ecc.;
  - aumento a € 550 delle spese veterinarie detraibili;
  - modifica dei limiti delle spese universitarie detraibili;
  - nuovo codice "20" per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione del 110% (intervento "trainato");
- **quadro CR:** nuova gestione del credito derivante dal c.d. *"bonus casa under 36"* nonché l'istituzione di specifici codici collegati ai nuovi crediti previsti per il 2021.

# Visto superbonus e 2 per mille

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b> Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
	LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		<input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		<input type="checkbox"/>	Presenza Visto Superbonus		<input type="checkbox"/>									
	Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)										

**Visto Superbonus:** con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l'apposizione del visto di conformità

Eliminata la possibilità di destinare il 2% alle associazioni culturali.

## SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO	
CODICE	FIRMA
<input type="text"/>	.....
<b>AVVERTENZE</b> Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.	

# Quadro RA

## Quadro RA - Terreni

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Confiscazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2	3	4	5	6					
RA1	,00		,00				,00				
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL											
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito agrario non imponibile			
RA2	,00		,00				,00				,00
I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione											
RA3	,00		,00				,00				,00

Il quadro RA, relativo ai redditi dei terreni, non presenta variazioni rispetto allo scorso anno. L'art. 1, comma 38, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha:

- riconosciuto **anche per il 2021 l'esenzione IRPEF per il reddito agrario e dominicale di coltivatori diretti e IAP** iscritti nella previdenza agricola;
- abrogato il secondo periodo dell'art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 che prevedeva la concorrenza di tali redditi al reddito complessivo nella misura del 50%.

L'esenzione è applicabile anche ai **familiari coadiuvanti**:

- appartenenti al **nucleo familiare** del titolare dell'impresa agricola;
- **iscritti nella Gestione assistenziale/previdenziale agricola** quali coltivatori diretti;
- partecipanti attivamente all'esercizio dell'impresa familiare;
- per il riconoscimento dell'esenzione va barrata la col. 10 "Coltivatore diretto o IAP".

# Quadro RB

## Quadro RB - Fabbricati

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	REDDITI IMPONIBILI	,00					,00						
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 10%												
	REDDITI NON IMPONIBILI												
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
	Altri dati												
RB2	REDDITI IMPONIBILI	,00					,00						
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 10%												
	REDDITI NON IMPONIBILI												
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
	Altri dati												
RB3	REDDITI IMPONIBILI	,00					,00						
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 10%												
	REDDITI NON IMPONIBILI												
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
	Altri dati												

**Canoni non percepiti** (art. 6-septies D.L. n. 41/2021) per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, i **canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 non concorrono a formare il reddito**, se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di **sfratto per morosità** o dall'**ingiunzione di pagamento** effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Non è pertanto necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

**Diversamente da quanto previsto lo scorso anno, quanto sopra trova applicazione a prescindere dalla data di stipula del contratto.**

Il codice "4" a col. 7 "**Casi particolari**" può essere utilizzato anche in presenza di canoni di locazione non percepiti dal 1° gennaio 2020 a condizione che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Con riferimento ai locatori che hanno ottenuto la convalida di sfratto:

- entro il 28 febbraio 2020, con esecuzione dello stesso sospesa fino al 30 giugno 2021;
- dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione dello stesso sospesa fino al 30 settembre 2021/31 dicembre 2021;

è riconosciuta l'esenzione IMU per il 2021.

"**Casi particolari**" riguardanti i canoni di locazione ad uso abitativo, a col. 7 sono previsti i seguenti **nuovi codici** da utilizzare in caso di **rinegoziazione** in diminuzione del canone di locazione:

- "6" se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione;
- "7" se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione e i canoni previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, fermo restando che dal 1° gennaio 2020 tale situazione deve essere comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità/ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- "8" se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione e l'immobile è concesso in locazione ad uno dei comproprietari.

# Quadro RB

## Quadro RB - Fabbricati

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
Sezione I Redditi dei fabbricati												
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB1	,00					,00						
REDDITI IMPONIBILI 1.3	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 1.6	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati				
RB2	,00					,00						
RB3	,00					,00						

“**Locazioni brevi**”: art. 1, c. 595, L. 178/2020 (L. Bilancio 2021) a decorrere dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile **quando le stesse riguardano non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta**. Oltre, la locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., a prescindere dal soggetto che la pone in essere.

Si evidenzia infine che la col. 19, lo scorso anno denominata “**Stato di emergenza**”, è ora ridenominata “**Altri dati**” e va compilata indicando:

- il **codice “1”** in presenza di contratti di locazione a canone “concordato” con opzione per la cedolare secca, stipulati:
  - nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014;
  - nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, comma 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa.

Si tratta dei contratti identificati con il **codice “8” o “12”** in col. 2 dei rigi da B1 a B6 ai quali risulta applicabile l'aliquota agevolata del 10%;

- il **codice “2”** in presenza di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve (art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020).

# Quadro RC

## Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilati

Sezione V Riduzione Pressione Fiscale	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati
RC14	1	,00	,00	,00

- Eliminati i campi previsti lo scorso anno per gestire l'abrogazione in corso d'anno del c.d. “**bonus IRPEF**” (in vigore fino al 30 giugno 2020) e l'entrata in vigore del nuovo “trattamento integrativo”/nuova “ulteriore detrazione” (in vigore dal 1° luglio 2020);
- **rigo RC6 “periodo di lavoro”**: non è più necessario differenziare tra primo e secondo semestre e la Sezione “Riduzione Pressione Fiscale” risulta ora composta di soli 4 campi.

In merito a tale rigo si evidenzia che:

- va compilato da tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 a col. 1 dei righi da RC1 a RC3) per consentire il calcolo del **trattamento integrativo** e **dell'ulteriore detrazione**;
- va indicato se il datore di lavoro ha **riconosciuto** ed **erogato** (tutto o in parte) il trattamento integrativo (codice “**1**” a col. 1) ovvero **non** ha riconosciuto o ha riconosciuto ma non erogato per nulla il trattamento integrativo (codice “**2**” a col. 1).

# Quadro RC

## Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilati

<b>QUADRO RC</b> REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	
	RC2			
	RC3			
	RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice 1	Opzione o rettifica Tassa Ord. 7 Tassa Sov. 8
	RC5	RC1 col.3 + RC2 col. 3	Quota esente frontalieri	1 ,00
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le		

Casi particolari

**Regime agevolato riservato ai c.d. “impatriati”**: a seguito delle modifiche/proroghe previste dall’art. 1, comma 50, L. n. 178/2020 e dal Prov. 3 marzo 2021, per la compilazione della casella “**Casi particolari**” presente nella Sezione I sono previsti i seguenti **2 nuovi codici**:

- “**13**” se la residenza in Italia è stata trasferita prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al Prov. 3 marzo 2021, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella **misura del 50%**;
- “**14**” se la residenza in Italia è stata trasferita prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al Prov. 3 marzo 2021, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella **misura del 90%**.

Tali codici vanno utilizzati qualora il contribuente presenti tutti i requisiti per poter fruire della detassazione prevista per i soggetti in esame (tra i quali la presentazione dell’apposita **richiesta** al sostituto d’imposta e il **versamento** dell’importo pari al 5% - 10% dei redditi “agevolati”) e la stessa, non essendo stata applicata dal sostituto d’imposta, è fruita in dichiarazione dei redditi.

Per la compilazione di col. 4 “**Esenzione impatriati**”, nelle Annotazioni della CU gli stessi sono contraddistinti dai nuovi codici:

- “**CT**” per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno optato per la riduzione del reddito da lavoro dipendente del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta;
- “**CU**” per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno optato per la riduzione del reddito da lavoro dipendente del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta.

Per i redditi degli impatriati non oggetto delle novità sopra rammentate, vanno utilizzati i codici “**2**”, “**4**”, “**6**”, “**8**” e “**9**” già previsti lo scorso anno e nelle Annotazioni della CU continuano ad essere utilizzati i codici “**BD**”, “**CQ**”, “**CR**” o “**CS**”.

# Quadro RN

## Quadro RN - Detrazione comparto sicurezza

Il personale delle forze di polizia e delle forze armate, per la particolare attività svolta, usufruiscono di una specifica agevolazione, sotto forma di riduzione d'imposta ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale. Il comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 95/2017, dispone infatti che: “[...] al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di **reddito complessivo** di lavoro dipendente **non superiore**, in ciascun anno precedente, a **28.000 euro**, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una **riduzione dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. .... La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate	1	,00	2	,00
-------------------------------------------------	--------------	---	-----	---	-----

**Art. 1 del D.P.C.M. 27 ottobre 2021:** la detrazione è riservata al **personale militare delle Forze armate**, compreso il **Corpo delle capitanerie di porto** ed al **personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare**.

L'agevolazione spetta ai lavoratori: in servizio costante nel 2021, che hanno percepito, nel 2020, un reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF complessivamente non superiore **ad 28.974,00 euro**.

**Art. 2** nel periodo d'imposta 2021 (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) ai soggetti viene attribuita una riduzione d'imposta (detrazione) **dell'importo di € 609,50, per ciascun beneficiario**.



# Quadro CR

## Quadro CR - Crediti d'imposta

Distingue il credito derivante dal riacquisto della prima casa da quello derivante dall'acquisto della prima casa da parte dei **soggetti under 36**.

Sezione VI	Residuo precedente Dichiarazione	Credito anno 2021	di cui compensato nel Mod. F24	di cui compensato in atto
Credito imposta acquisto prima casa under 36	CR13 1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Tale credito **non deve essere più gestito nel rigo “Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa”** come previsto lo scorso anno.

Ciò comporta che il **credito d'imposta** per il riacquisto/acquisto della prima casa che **non ha trovato capienza** nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicato **a rigo RN47, col. 11, del mod. Redditi 2021** o a rigo 131 del mod. 730-3 del mod. 730/2021, va indicato **a col. 1 “Residuo precedente dichiarazione”**:

- **di rigo CR7** se la casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del mod. Redditi 2021 **non** è stata compilata,
- **di rigo CR13** se nella casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del mod. Redditi 2021 è stato indicato il codice “1” (fruizione credito d'imposta “prima casa under 36”).

# Quadro CR

## Quadro CR - Crediti d'imposta

Sezione XII Altri crediti d'imposta		Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24
		CR31	,00	,00	,00	,00	,00
		Quota credito ricevuta per trasparenza	,00				

Codice	Rigo CR31 - col. 1
9	<p>Credito d'imposta <b>sanificazione e acquisto dispositivi di protezione</b> a favore delle <b>strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale</b> con codice identificativo regionale / autocertificazione per l'attività di bed and breakfast.</p> <p>Il credito d'imposta, utilizzabile anche in compensazione nel mod. F24, spetta nella misura del <b>30%</b>, fino ad un <b>massimo di € 60.000</b> delle spese sostenute nei <b>mesi di giugno, luglio ed agosto 2021</b> per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.</p> <p>Con il Provvedimento 10.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100%.</p>
10	<p>Credito d'imposta <b>depuratori acqua e riduzione consumo di plastica per i contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile</b>.</p> <p>Il credito spetta, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, nella misura del <b>50%</b> delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, nel <b>limite di spesa di € 1.000</b> per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche "privati" (per gli immobili adibiti ad attività commerciali / istituzionali il limite di spesa è fissato a € 5.000).</p> <p>Con il Provvedimento 31.3.2022 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al <b>30,3745%</b>.</p>
21	<p>Credito d'imposta <b>riscatto alloggi sociali imputato per trasparenza al socio</b> dalla società di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 47/2014.</p> <p>Per tale credito, nel mod. REDDITI 2021 PF è stato utilizzato il codice "6".</p>
22	<p>Credito d'imposta <b>cessionario per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda</b>, previsto dall'art. 28, DL n. 34/2020.</p>
23	<p>Credito d'imposta <b>cessionario per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione</b>, previsto dall'art. 125, DL n. 34/2020.</p>

**Credito per l'acquisto di monopattini elettrici/biciclette**, ecc. per il quale è previsto il **codice "5"**

# Quadro CR

## Bonus acqua potabile

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI							
G15	Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato in F24	
			.00	.00	.00	.00	.00

**Esempio - spese sostenute pari a € 3.000,00, di cui agevolabili ai fini del bonus acqua potabile per 1.000,00 euro.**

Il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, presenta al CAF la documentazione richiesta sopra indicata, tra cui la:

- **fattura** delle spese sostenute;
- **comunicazione** sulla fruibilità del credito d'imposta per le spese di miglioramento dell'acqua potabile inviata all'Agenzia delle Entrate

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI							
G15	Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato in F24	
	10	1.000,00	.00	.00	.00	.00	.00

**AQUA SRL**  
 A SOCI UNICI  
 VIA AURELIA NORD 141  
 31049 VAREGGIO (VI)  
 Part. IVA 0277380364 Tel. 0544 393001  
 Cod. Fiscale 0277380364  
 RAGIONIERE NOME  
 Via Monte Lupo, 8  
 31049 VAREGGIO (VI)

**AGENZIA ENTRATE**

**Credito Acqua Potabile**

COMUNICAZIONE SULLA FRUIBILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO DELL'ACQUA POTABILE (mod. CMG2)  
 In relazione alla comunicazione spese per miglioramento acqua potabile (credito d'imposta art. 1, commi da 1087 a 1089, L. 30.12.2020, n. 178) presentata da BELLIANI USO e acquistata in data 12/02/2022 con protocollo n. 23035246LL744750-00fax, si comunica che il credito d'imposta richiesto e' pari ad euro 500,00.  
 L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile e' pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sara' resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  
 Il credito d'imposta puo' essere utilizzato secondo le modalita' previste dal punto 6 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021.  
 L'istanza presente sostituisce un'eventuale istanza trasmessa in precedenza.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4, del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Codice di riscontro del documento:  
 2244F08206D69AFD0541BA030DA19AC5E5F666D  
 Codice di riscontro della presente ricevuta:  
 778895L9627377BA8220E33663985BA36BFG9667  
 L1, 25/02/2022

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile da parte delle PF "private":

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso o
- in compensazione tramite il Mod. F24 (con codice tributo "6975").



# Quadro CR

## Bonus acqua potabile

Considerando che la spesa sostenuta è superiore al limite normativamente previsto di € 1.000,00, l'importo andrà ad esso ricondotto.

Il bonus potenziale (indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate) è pari al 50% di € 1.000,00 : € 500,00 (€ 1.000,00 x 50%).

Tuttavia, il credito d'imposta effettivamente spettante è pari al risultato della moltiplicazione tra € 500,00 e la percentuale individuata dal **Provvedimento del 31 marzo 2022**:

**€ 500,00 x 30,3745% = € 151,87 arrotondato a € 152,00**

Il Provvedimento del 31 marzo 2022 ha definito al **30,3745%** la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario in relazione alle spese 2021: tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra € 5.000.000 (risorse disponibili) ed € 16.461.141 (importo complessivo dei crediti d'imposta richiesti nelle comunicazioni presentate dal 1° al 28 febbraio 2022, per le spese sostenute nel 2021).

# Quadro CR

## Documentazione necessaria

Le istruzioni non forniscono indicazioni circa la documentazione da presentare al CAF/intermediario per fruire del bonus acqua potabile.

E' da ritenere che vada presentato:

- il **documento attestante la spesa sostenuta**, ovvero la fattura elettronica o il documento commerciale, completo del codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- la **ricevuta del versamento con modalità tracciabili** (se non è presente apposita annotazione in tal senso nel documento di spesa). Si ricorda che per le spese sostenute prima del 15 giugno 2021, è ammesso il pagamento con mezzi diversi (non tracciabili) ed è ammessa l'integrazione del documento di spesa con indicazione del codice fiscale del beneficiario;
- **comunicazione sulla fruibilità del credito d'imposta** per le spese di miglioramento dell'acqua potabile inviata all'Agenzia delle Entrate;
- la **ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA**. Il comma 1089, Legge n. 178/2020 prevede che tale adempimento sia richiesto al solo fine di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della misura agevolativa: è quindi proposta la stessa formulazione dell'art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/2013, che disciplina l'invio dei dati inerenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico.

R.M. n. 46/2019: l'eventuale omesso/tardivo invio della scheda informativa all'ENEA circa i dati del bonus acqua non determina la decadenza dall'agevolazione? **è auspicabile una conferma in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

# Quadro RP

## Quadro RP - Oneri

QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11			
			1	2	1	2		
<b>Sezione I</b> Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti						
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità						
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità						
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida						
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza						
	Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale					
		RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2		
		RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2		
		RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2		
		RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2		
	Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2		
		RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2		
	RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing		Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto	
		1 giorno	1 mese	1 anno	2	3	4	
RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
		2	3	4	5	6	7	8

“13”

Area disciplinare	Sede del corso		
	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500
Dottorato / specializzazione master di I e II livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900

# Quadro RP

## Detrazione delle spese veterinarie - Codice “29”

Danno diritto alla **detrazione d'imposta del 19%** nel limite massimo di euro 550, (valore aumentato rispetto agli anni precedenti) le spese veterinarie sostenute per la cura di **animali legalmente detenuti** a scopo di **compagnia o per pratica sportiva**.

La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che **eccede l'importo di euro 129,11**.

Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:

- le **prestazioni professionali** rese dal veterinario;
- l'**acquisto di medicinali** veterinari prescritti dal veterinario;
- **analisi di laboratorio e interventi** presso le cliniche veterinarie.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente **lo scontrino “parlante”**.

Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

730/2022	righi E8-E10 codice 29
Redditi PF 2022	righi RP8- RP 13 codice 29



# Quadro RP

## Bonus musica 2022 - Codice "45"

**Bonus Musica 2022: detrazione d'imposta pari al 19% fino a 1.000 euro** per le famiglie a basso reddito che vogliono formare i figli minori all'arte musicale.

Spese di iscrizione a conservatori, bande, cori e scuole di musica per i propri figli (**bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni**).

Per accedere è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 36.000 euro.

### Pagamento tracciato

**Iscrizione annuale e abbonamento periodico di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a:**

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori;
- bande;
- scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

# Quadro RP

## Bonus edili

Con riguardo agli **oneri detraibili** che devono essere indicati nel quadro RP, si segnala la **proroga anche per l'anno 2021**:

- della **detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** (con aliquota 50%), ex art. 16-bis del TUIR, per la quale è inoltre ampliato il novero degli interventi che ne danno diritto, includendovi quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (comma 3-bis della citata disposizione);
- della **detrazione IRPEF per le spese di acquisto o assegnazione delle unità immobiliari** site in fabbricati interamente recuperati (con aliquota del 50%), ex art. 16-bis, comma 3, del TUIR;
- del **bonus facciate** con aliquota del 90%, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge n. 160/2019;
- del **bonus verde** per gli interventi di sistemazione di giardini e terrazzi, ex art. 1, commi 12-15, della Legge n. 205/2017;
- della **detrazione IRPEF/IRES, c.d. ecobonus**, in misura pari al 65% o al 50% per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ex art. 1, commi 344-349, della Legge n. 296/2006 e art. 14 del D.L. n. 63/2013;
- del **sisma bonus** ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013.

Al riguardo le istruzioni evidenziano che, dal 1° gennaio 2021, la maggiorazione del 50% dei limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione ex art. 119, comma 4-ter, del D.L. n. 34/2020 spetta per tutti i fabbricati danneggiati da eventi sismici verificatisi dopo il 2008 siti in Comuni interessati dallo stato di emergenza (le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione)

## Bonus mobili

- **detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** (c.d. "bonus mobili" ex art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013), per la quale la spesa massima detraibile è stata innalzata per l'anno 2021 a 16.000 euro (fino al 2020 il limite era di 10.000 euro);

# Quadro RP

## Bonus edili - Eliminazione barriere architettoniche

### Sezione III A

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus	Anno			Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3									
RP41										,00	,00	
RP42										,00	,00	
RP43										,00	,00	
RP44										,00	,00	
RP45										,00	,00	
RP46										,00	,00	
RP47										,00	,00	

Col. 2 dei rigi da RP41 a RP47, istituzione del **nuovo codice "20"** da utilizzare per le spese sostenute nel 2021 per interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR, anche se effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, per i quali è possibile fruire della detrazione del **110%** a condizione che siano eseguiti **congiuntamente** ad uno degli interventi **"trainanti"** di miglioramento del rischio sismico (codici da "5" a "11") o di risparmio energetico (codici "30", "31", "32" e "33" della Sezione IV).

Qualora l'edificio sia sottoposto ad un **vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 o gli interventi "trainanti" di risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi/urbanistici/ambientali, la detrazione nella misura del 110% è applicabile anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad uno dei predetti interventi (codici "30", "31", "32" e "33" della Sezione IV), fermi restando i requisiti di cui all'art. 119, comma 3, D.L. n. 34/2020. Al ricorrere di tale fattispecie per fruire della detrazione del 110% è necessario barrare l'apposita **col. 7 "110%"**.

# Quadro RP

## Quadro E/RP - Colonnine di ricarica

### Sezione III C

Acquisto e installazione delle “colonnine di ricarica” per veicoli elettrici, i limiti di spesa sulla quale calcolare la detrazione spettante sono stati modificati ad opera dell’art. 1, comma 66, lett. I), Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

In particolare per le spese in esame, in base alla detrazione spettante (50% o 110%) e alla normativa applicabile (numero di rate e limite di spesa) a **rigo RP56, col. 1** va utilizzato un codice diverso come di seguito riportato.

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%		Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata	
<b>RP56</b>			1	2	3	4	
		colonnine per la ricarica	Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
		5	6	7	8	9	

<b>2</b>	Spese sostenute <b>dall'1.3.2019 al 31.12.2021</b> per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico, anche sulle parti comuni degli edifici condominiali, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW e per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. L'importo <b>massimo di spesa è pari a € 3.000</b> , i pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario / postale o con altri <b>mezzi di pagamento tracciabili</b> e la <b>detrazione spetta nella misura del 50%, da ripartire in 10 rate.</b>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>3</b>	Spese sostenute <b>dall'1.7.2020</b> , comprese quelle sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, per l'acquisto e posa in opera delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici, se l'intervento è effettuato <b>congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico</b> (codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV). La detrazione spetta nella misura del <b>110%</b> e va ripartita in <b>5 quote annuali.</b>
<b>4</b>	Spese sostenute <b>dall'1.1.2021</b> per l'acquisto e posa in opera delle c.d. “colonnine di ricarica” dei veicoli elettrici <b>in edifici unifamiliari</b> , eseguiti <b>congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico</b> (codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV) su edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione spetta nella misura del <b>110%</b> da ripartire in <b>5 quote annuali</b> , con un <b>limite massimo di spesa pari a € 2.000 per ognuna delle 2 unità immobiliari</b> per cui è possibile fruire della detrazione del 110%.
<b>5</b>	Spese sostenute <b>dall'1.1.2021</b> per l'acquisto e posa in opera delle c.d. “colonnine di ricarica” dei veicoli elettrici <b>in edifici plurifamiliari o condomini</b> , eseguiti <b>congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico</b> (codici “30”, “31”, “32” e “33” della Sezione IV) su edifici plurifamiliari o condomini. La detrazione spetta nella misura del <b>110%</b> da ripartire in <b>5 quote annuali</b> , con un <b>limite massimo di spesa pari a € 1.500</b> per un numero massimo di 8 colonnine e pari a <b>€ 1.200</b> per il numero delle colonnine eccedenti le prime 8, considerando che l'agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

Regime forfetario – quadro LM



# Regime forfetario

Il quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi:

- dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Regime di **vantaggio - Sezione I**)
- il reddito prodotto in **regime forfetario**, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificato, dall'art. 1, commi da 7 a 9, della Legge 23 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, dall'art. 6 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e dall'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Regime **forfetario - Sezione II**).

# Regime forfetario

**Per imprese individuali e professionisti**

**Imposta sostitutiva 5%/15%**



- Redditi
- Addiz. regionale e comunale
- IRAP




Ricavi o compensi **max € 65.000**  
con riferimento all'anno precedente


Cassa



# Regime forfetario



# Regime forfetario



# Regime forfetario

## Requisiti di accesso

Nell'anno precedente aver, **contemporaneamente**:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 euro**
- **sostenuto spese** per un importo complessivo **non superiore a 20.000 euro lordi** per lavoro **accessorio**, lavoro **dipendente** e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

# Regime forfetario

**Limite 65.000 €**

L'ammontare dei ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato nel periodo di imposta precedente:

- attività d'impresa in regime ordinario verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della **competenza**
- imprese minori e attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM) criterio di **cassa**.

# Regime forfetario

**Limite 65.000 €**

**Non rilevano** gli ulteriori componenti positivi (“da **adeguamento**”), indicati in dichiarazione allo scopo accedere al regime premiale ai fini dei c.d. “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.

In caso di svolgimento di più attività, contraddistinte da **diversi codici ATECO**, si **sommano** i ricavi/compensi di entrambe le attività.

LM21

Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) 1

Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57) 2

Nuova attività (art.1, comma 65) 3

# Regime forfetario

Gruppo di settore attività	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi o compensi	Limite unico ricavi o compensi	Coefficiente redditività (non varia)
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	<b>65.000</b>	<b>40%</b>
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000		<b>40%</b>
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		<b>40%</b>
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000		<b>54%</b>
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000		<b>86%</b>
Intermediari del commercio	46.1	25.000		<b>62%</b>
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000		<b>40%</b>
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73- 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000		<b>78%</b>
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77- 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000		<b>67%</b>

Regime forfetario *post* Legge n. 145/2018

# Regime forfetario

## Cause di esclusione

**Non** possono **accedere** al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi **forfetari** di determinazione del reddito;
- i **non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia **almeno il 75%** del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di **cessione di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di **terreni edificabili** o di **mezzi di trasporto nuovi**;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a **società di persone, associazioni professionali o imprese familiari** ovvero che **controllano direttamente** o indirettamente società a **responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche **direttamente** o **indirettamente** riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **2 precedenti periodi d'imposta** ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e/o assimilati** di importo **superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

# Regime forfetario

## Cause di esclusione

**Let. d), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014**





*“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a **società di persone**, ad **associazioni** o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”*



# Regime forfetario

## Cause di esclusione

### **Lett. d), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014**

- Tizio possiede il 12% di quote di una s.r.l. di ingegneria e architettura e svolge la medesima attività anche con la partita IVA individuale. 
- Caio possiede il 70% di quote di una s.r.l. di ingegneria e architettura. Con la P.IVA svolge l'attività di ingegnere o di architetto. 
- Sempronio possiede il 70% di quote di una s.r.l. immobiliare e con la partita IVA individuale svolge l'attività di commercialista. 
- Mevio possiede il 70% di quote di una s.r.l. immobiliare di costruzione. Con la P. IVA svolge attività di ingegnere o di architetto. 

# Regime forfetario

## Cause di esclusione

### La causa di esclusione di possesso della quota societaria quando opera?



Affinché la causa ostativa non operi è necessario che il contribuente provveda preventivamente a rimuoverla nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, fatto salvo quanto stabilito con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l.

Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una **s.n.c.**, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la **fine dell'anno precedente** potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo.

Nel caso, invece, di partecipazioni in **s.r.l.**, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario deve essere verificata **nell'anno di applicazione del regime** e pertanto la sua sussistenza determina l'uscita dal regime forfetario a partire dall'anno **successivo**.

**Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016**

# Regime forfetario

## Cause di esclusione

### La causa di esclusione di possesso della quota societaria quando opera?



Considerata la ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle **attività effettivamente svolte** in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.

Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla **medesima sezione ATECO** di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime **forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva** alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, **deduce** dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Di conseguenza, **non saranno ritenute** "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre **che in assenza di acquisti di beni o servizi** dalla persona fisica in regime forfetario, anche - se del caso - nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi **non fossero fiscalmente deducibili**.

Non saranno, inoltre, ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in **una sezione ATECO differente** da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario

Assumeranno esclusiva rilevanza **non** le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO **formalmente dichiarati** dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività **effettivamente esercitate**.

**Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016**

# Regime forfetario

## Cause di esclusione

**Lett. d bis), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014**

d-bis) *“le persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali **sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.**”***

Esempio:

Tizio ha fatturato:

- 20.000 euro nei confronti del suo ex datore di lavoro
- 22.000 euro nei confronti di altri soggetti



# Regime forfetario

## Avvio attività

Per il periodo d'imposta in cui **l'attività è iniziata, e per i 4 anni successivi**, il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta (del **5%** anziché del 15%), a condizione che:

- a.** il contribuente **non** abbia esercitato, nei **3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b.** l'attività da esercitare **non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, **escluso** il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di **pratica obbligatoria** ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c.** qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da **altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di 65.000 euro.

# Regime forfetario

## Semplificazioni ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime forfetario

- **non addebitano l'IVA** in fattura ai propri clienti, né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti;
- sono **esonerati** dagli obblighi di **liquidazione** e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
- **non** sono tenuti a **registrare** le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di **fatturazione elettronica**. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è **ridotto di 1 anno**, ossia a 4 anni anziché gli ordinari 5.

Restano invece soggetti agli obblighi di:

- **numerazione** e conservazione delle fatture di **acquisto** e delle bollette doganali;
- **certificazione** dei corrispettivi;
- **integrazione** delle **fatture**, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell'aliquota e della relativa IVA, che deve essere versata entro il giorno **16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
- **fatturazione elettronica** nei confronti della Pubblica amministrazione.



# Regime forfetario

Decreto PNRR2

**Obbligo di fatturazione elettronica**

+

**Esterometro**



**1° luglio 2022**

Soglia  
25K/€



# Regime forfetario

## Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti che applicano il regime forfetario

- sono **esonerati** dagli obblighi di **registrazione** e tenuta delle **scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- sono **esclusi** dall'applicazione degli **indici sintetici** di affidabilità fiscale;
- **non devono** operare le **ritenute** alla fonte, ad eccezione di quelle sui **redditi di lavoro dipendente** e sui redditi ad essi **assimilati**. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il **codice fiscale** di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare degli stessi;
- **non** sono soggetti a **ritenuta** d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare **un'apposita dichiarazione** al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371	1		2 ,00
RS372	1		2 ,00
RS373	1		2 ,00
<b>Esercenti attività d'impresa</b>			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>			
RS381	Consumi		,00



# Regime forfetario

## Ritenute subite

Possono essere indicate, ad esempio, le ritenute d'acconto di cui all'art. 25 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni, subite all'atto **dell'accredito dei bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio** o di **riqualificazione energetica** (R.M. n. 47/E/2013) o le ritenute subite sulle **indennità di maternità** (R.M. n. 55/E/2013).

L'importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo **RS40** e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo **RN33**, colonna 4 e/o nel rigo **LM41**

Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40	Ritenute
		,00
LM41 Ritenute consorzio		,00
LM42 Differenza		,00
LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione		,00
LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24		,00
LM45 Acconti (di cui sospesi <sup>1</sup> ,00) <sup>2</sup>		,00
LM46 Imposta a debito		,00
LM47 Imposta a credito		,00
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3		,00
LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)		,00

# Regime forfetario

Modalità di accesso

```
graph TD; A[Modalità di accesso] --> B[Contribuenti già in attività]; B --> C[Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.];
```

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime **naturale**, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono **senza dover fare alcuna comunicazione** preventiva o successiva.

# Regime forfetario

Modalità di accesso



Contribuenti che iniziano l'attività



I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello **AA9/12**). Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da **250 a 2.000 euro**.

L'attestazione della sussistenza dei **requisiti** per l'accesso al regime e dell'assenza delle cause ostative va fatta in sede di **dichiarazione annuale dei redditi**.

# Regime forfetario

Modalità di accesso



Contribuenti che iniziano l'attività



I contribuenti che **potenzialmente** devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di **disapplicarlo**, ovvero di **fuoriuscirne**, **optando** per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi **ordinari**.

L'opzione per il regime ordinario avviene tramite **comportamento concludente**, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della **dichiarazione annuale IVA** da presentare successivamente alla scelta operata (VO33).

L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da **250 a 2.000 euro**. L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un **triennio**. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti della dichiarazione dell'IVA che delle imposte sui redditi		Opzione	1	Revoca	2
<b>VO30</b> APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>VO31</b> ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>VO32</b> AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>VO33</b> REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# Regime forfetario

Modalità di accesso



Opzione per il regime ordinario



Il **vincolo triennale** derivante dall'opzione non opera per i soggetti in contabilità **semplificata** in quanto il regime di cassa e quello forfetario sono entrambi naturali per i **contribuenti minori** e per i **lavoratori autonomi**.

Anche se l'impresa minore applica il **regime delle registrazioni IVA** (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973).

**Vincolo triennale** solo per le imprese che abbiano optato per la contabilità **ordinaria**.

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi		Opzione	1	Revoca	2
	<b>VO30</b> APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<b>VO31</b> ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<b>VO32</b> AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<b>VO33</b> REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# Regime forfetario

Calcoli di convenienza

**Variabili di considerare**

- Aliquota marginale IRPEF rispetto al 15% - 5%.
- Ammontare dei costi effettivamente sostenuti.
- Incidenza di deduzioni/detrazione IRPEF.
- Presenza di altri redditi.
- Incidenza dell'IVA sugli acquisti (anche per rettifica detrazione) Interesse alla riduzione previdenziale soggetti INPS.
- ~~Eventuale soggettività IRAP.~~
- ~~Interesse ad evitare la fattura elettronica.~~

# Regime forfetario

## Rettifica detrazione IVA

<b>Beni ammortizzabili</b> compresi i beni immateriali	La rettifica va eseguita se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello della loro entrata in funzione (9 anni successivi alla data di acquisto/ultimazione per gli immobili) e <b>non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro</b> o per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%.
<b>Rimanenze di magazzino</b>	Sono quelle risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
<b>Servizi non utilizzati</b>	All'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Si tratta ad esempio dei canoni di <i>leasing</i> fatturati nell'ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell'anno successivo

- In caso di uscita dal regime ordinario dall'1° gennaio 2022, la rettifica è indicata nella dichiarazione Mod. IVA 2022 periodo imposta 2021 (ultimo anno di applicazione del regime ordinario).
- L'ammontare dell'IVA a debito da rettifica va indicato a rigo VF70 del mod. IVA con il segno “-” e costituisce una minore IVA detraibile.

# Regime forfetario

## Rettifica detrazione IVA

### Esempio

Merci in magazzino	➔	€ 25.000 IVA 22%
Acquisto attrezzatura 2021	➔	€ 40.000 IVA 22%
Maxicanone <i>leasing</i> Periodo 1° settembre 2021 – 28 febbraio 2022	➔	€ 5.000 IVA 22%

### Rettifica detrazione

Merci in magazzino	➔	€ 5.500
Acquisto attrezzatura 2020	➔	€ 5.280
Maxicanone <i>leasing</i> Periodo 1° settembre 2021 – 28 febbraio 2022	➔	€ 359
<b>Totale</b>		<b>€ 11.139</b>

**Da versare entro  
il 16 marzo 2023  
(unica soluzione/rate)**



# Regime forfetario

Il regime forfettario differisce dal regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi) nel quale concorrono alla formazione del reddito anche le **plusvalenze** e le **minusvalenze** dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

Nel forfetario non concorre alla formazione del reddito delle plus/minusvalenze, l'AdE con la Risposta n. 391/2019 ha confermato che l'**estromissione** dei beni **non assume alcuna rilevanza** fiscale qualora la relativa plusvalenza sia realizzata in vigenza del regime **forfetario**.

Risposta  
interpello  
n. 391/2019

# Regime forfetario

## RF31, Altre variazioni in aumento

- **codice 9**, dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue** dei componenti **positivi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.
- **codice 53**, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario al regime ordinario, l'importo dei **ricavi** che, ancorché di competenza di periodi in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime **forfetario**, concorrono alla determinazione del reddito, in quanto hanno avuto manifestazione finanziaria nel presente periodo d'imposta (art. 1, comma 72, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, primo periodo, cfr. circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6);
- **codice 54**, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario e/o dal regime d'impresa minore "per cassa" al regime ordinario, l'importo dei **costi e delle spese di competenza** del presente periodo d'imposta, che non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario (art. 1, comma 72, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, cfr. circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6), e/o d'impresa minore "per cassa" (circolare 13 aprile 2017, n. 11/E);

RF31 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	--	39	40	--	41	42	--



# Regime forfetario

## RG10, Altri componenti positivi

- **codice 17**, da parte dei contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 75 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue dei componenti positivi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

RG10 Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00

## RG22, Altri componenti negativi

- **codice 31**, dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue dei componenti negativi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00

# Regime forfetario

Il contribuente che ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un'attività all'estero e che, dopo aver **trasferito la residenza in Italia**, intende continuare l'esercizio della medesima attività nei confronti degli stessi clienti, può adottare il regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 con applicazione **dell'aliquota del 15%**.

Lo stesso **non può beneficiare** del regime forfetario delle nuove attività al 5%, in quanto la “nuova” attività esercitata in Italia rappresenta una “**mera prosecuzione**” dell'attività già svolta all'estero.

Risposta  
interpello  
n. 197/2022

# Regime forfetario

## Riporto perdite nel regime forfetario

Il comma 68 della Legge n. 190/2014 consente al forfetario di utilizzare le perdite pregresse maturate nei periodi precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato in deduzione dal reddito determinato secondo le modalità forfetarie (circolare 10/E del 4 aprile 2016).

Le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione del reddito forfetario secondo le **regole ordinarie del TUIR**.

Così le perdite **d'impresa** realizzate da questi soggetti prima dell'ingresso nel regime, realizzate in periodi di applicazione della contabilità **ordinaria**, sono utilizzabili esclusivamente in abbattimento del **reddito d'impresa** e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore **all'80%** dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta.

Qualora invece le perdite realizzate prima dell'ingresso nel regime agevolato si riferiscano a periodi d'imposta in cui gli stessi erano in contabilità semplificata in base all'art. 66 del TUIR, solamente **le perdite maturate dal periodo d'imposta 2017** in poi possono essere oggetto di riporto sulla base delle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2019, nel rispetto del peculiare regime transitorio.

LM37 Perdite pregresse	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		5
	1	2	3	4	
	,00	,00			
(di cui	3		Misura limitata 80%	Misura Piena	
	,00		,00	,00	,00



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

Quadri RG/RF

## Fascicolo 3

Per quanto riguarda la compilazione dei quadri riguardanti i soggetti titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo si segnalano le seguenti novità.

### Aggiornamento Codici ATECO

In attuazione del processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO avviato dall'ISTAT nel corso del 2020, a fine 2021 l'Istituto ha provveduto ad aggiornare/revisionare 11 Sezioni della classificazione ATECO 2007. Le nuove implementazioni/modifiche prevedono l'introduzione di 20 nuovi codici di categoria/sottocategoria e l'aggiornamento di oltre 60 note di inclusione/esclusione e sono:

- utilizzate per la produzione e divulgazione di dati statistici a decorrere dall'1 gennaio 2022;
- adottate per finalità statistiche ed amministrative a **decorrere dall'1° aprile 2022.**



## La comunicazione della variazione

Per comunicare la variazione del codice bisogna presentare, a partire **dal 1° aprile**, il modello **AA9/12** (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA - Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello **AA7/10** (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA - Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (REA) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l'unico adempimento da svolgere.

TABELLA DI CORRISPONDENZA  
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022	ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022	ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021	Dizione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Servizi forniti da commercialisti	69.20.11	69.20.11 p	Servizi forniti da dottori commercialisti
		69.20.12 p	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da esperti contabili	69.20.12	69.20.11 p	Servizi forniti da dottori commercialisti
		69.20.12 p	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

**Informativa 33** pubblicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti che ricorda che, a seguito dell'aggiornamento dei codici ATECO sono tenuti a comunicare la modifica i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione "A" dell'Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12.

**Risoluzione 20/E/2022:** come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 **non comporta** l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

## Perdite pregresse

In considerazione del fatto che il **regime transitorio** previsto per le perdite pregresse conseguite dai soggetti in contabilità **semplificata** interessa i redditi conseguiti nel **2018, 2019 e 2020**, non risultano più presenti i campi riservati all'esposizione delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito nella **misura del 60%**.

<b>RF100</b>	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		Misura limitata 80%	Misura Piena	<sup>3</sup>	
	(di cui degli anni precedenti	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00 )	,00
<b>RG35</b>	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		Misura limitata 80%	Misura Piena	<sup>3</sup>	
	(di cui degli anni precedenti	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00 )	,00
<b>LM9</b>	Perdite pregresse		Misura limitata 80%	Misura Piena	<sup>3</sup>	
	(di cui	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00 )	,00
<b>LM37</b>	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)			
	(di cui	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00	
		Misura limitata 80%	Misura Piena	<sup>5</sup>		
		<sup>3</sup>	,00	<sup>4</sup>	,00 )	,00

## Zone economiche speciali

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in una Zona Economica Speciale (c.d. “ZES”) ai sensi del D.L. n. 91/2017, l’art. 1, commi da 173 a 175, Legge n. 178/2020 prevede la **riduzione del 50%** dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES, a decorrere dal **periodo d’imposta nel corso** del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i **6 periodi d’imposta successivi**.

Al fine di fruire di tale agevolazione è necessario compilare il nuovo rigo RS491 indicando:

- a col. 1, l’ammontare dei **redditi realizzati nella ZES**, già indicati nei quadri RF/RG/RD, per cui intende usufruire della riduzione;
- a col. 2, l’ammontare dei redditi, già indicati nei quadri RF/RG/RH, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è **socio/beneficiario** (ad esempio, società di persone, *trust*, ecc.), per i quali tale soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione.

Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Reddito	Reddito attribuito	Totale
		1	2	3
		,00	,00	,00

## **Aiuti Covid**

**RF55 codice 83 Modello Redditi PF/2021**, l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;

**Soppresso  
in Redditi PF/2022**



**Codice 99**

## Contributi a fondo perduto

Ai soggetti che hanno beneficiato di **contributi a fondo perduto** erogati dall'Agenzia delle Entrate nel 2021 è richiesta:

- la compilazione del **prospetto “Aiuti di Stato”** presente nel quadro RS (rigo RS401), se i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non sono già stati comunicati con l'autodichiarazione di cui all'art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (Prov. n. 143438 del 27 aprile 2022);
- **non è più richiesto di riportare** il relativo ammontare nel quadro RE/RG/LM (come previsto lo scorso anno);

Per quanto riguarda il prospetto “Aiuti di Stato” si evidenzia che:

- interessa i soggetti che nel **2021** hanno beneficiato **sia di aiuti fiscali automatici** (aiuti di Stato e aiuti “*de minimis*”) **che** di aiuti **subordinati all’emanazione** di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito di presentazione della dichiarazione nella quale vengono indicati (art. 10, D.M. n. 115/2017);
- va compilato anche in caso di **aiuti maturati nel 2021** ma non fruiti nel medesimo periodo;
- va compilato con riferimento agli aiuti specificati nell'apposita “**Tabella codici aiuti di Stato**”, unica per tutti i mod. Redditi.

**Attenzione:** il codice residuale **999** va utilizzato unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o Aiuti *de minimis* **non espressamente ricompresi** nella “**Tabella codici aiuti di Stato**” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi.

Deve trattarsi di aiuti di Stato o Aiuti *de minimis* fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella Dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d'imposta di riferimento della Dichiarazione (PF/2022).

A titolo di esempio, il codice 999 **non va utilizzato** per:

- gli Aiuti di Stato e gli Aiuti *de minimis* presenti nella tabella “**Codici aiuti di Stato**”;
- gli Aiuti di Stato e gli Aiuti *de minimis* fruibili ai fini di **imposte diverse** da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
- gli Aiuti di Stato e gli Aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione dei **contributi previdenziali**;
- gli Aiuti di Stato e gli Aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla **presentazione di apposita istanza**, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un Aiuto fiscale *de minimis*, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello Sviluppo economico);
- le agevolazioni esposte nei quadri della Dichiarazione non qualificabili come Aiuti di Stato o Aiuti *de minimis* (ad esempio, il **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un Aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento);
- gli **importi residui utilizzati** nel periodo d'imposta relativi ad Aiuti di Stato e Aiuti *de minimis* i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.

# Deducibilità IMU

## Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU



2020 rate residue

2021

2022

2023

50%

60%

100%

100% a regime

### Principio di cassa - TUIR art. 99

Per imprese  
"cassa spurio"

Per professionisti  
"cassa puro"

# Deducibilità IMU

## Immobile solo strumentale !!!

### Imprese (Sì)

- Strumentalità per destinazione
- Strumentalità per natura, quindi compresi anche immobili strumentali locati a terzi

### Professionisti (Sì)


- Strumentalità per destinazione, direttamente ed esclusivamente utilizzati per la professione

### Imprese (NO)

- Immobili merce locati a terzi anche in via temporanea
- Immobili patrimonio

### Professionisti (NO)

- Immobili promiscui







Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

Quadri RG/RF

Rivalutazione/riallineamento marchi/avviamento

## Rivalutazione/riallineamento valore marchi/avviamento

L'art. 1, commi da 622 a 624, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater all'art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede che per i **marchi/avviamento** oggetto di **rivalutazione/ riallineamento** ai sensi dell'art. 110, D.L. n. 104/2020, la deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore:

- è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura **non superiore a 1/50 del costo o valore** (non di 1/18 come previsto dall'art. 103 TUIR). I soggetti che applicano tale nuova misura sono tenuti ad effettuare la relativa **variazione in aumento** (differenza dell'importo ammesso in deduzione pari a 1/50 del costo e quanto imputato a conto economico) utilizzando il nuovo codice **"69"** (a rigo RF31)
- può continuare ad essere effettuata in misura non superiore a **1/18** a fronte del versamento di **un'imposta** sostitutiva "integrativa" di IRPEF/IRES/IRAP (9% - 11% - 13%).

Al ricorrere di tale scelta, va compilata la nuova Sezione XXIV nel quadro RQ:

SEZIONE XXIV		Maggiori valori	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4	Imposta dovuta
Rivalutazione delle		attività immateriali		D.L. 104/20	
attività immateriali		1	2	3	4
RQ100		,00	,00	,00	,00
					Prima rata
					5
					,00

## Commi 622-624, Legge n. 234/2021

In deroga a tale limite, la deduzione può essere effettuata in misura di **1/18**, con **versamento** di un'imposta sostitutiva ad **aliquota variabile** (dal 12 al 16%) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione **al netto** della **sostitutiva** del 3% sulla rivalutazione.

Scaglioni art. 176, comma 2-ter, TUIR

*aliquota del **12 per cento** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di **5 milioni di euro**, del **14 per cento** sulla parte dei maggiori valori che eccede **5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro** e del **16 per cento** sulla parte dei maggiori valori che **eccede i 10 milioni di euro**.*

9%



11%



13%

### Deduzione maggior valore attività immateriali

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater dell'art.110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, introdotti dall'art. 1, comma 622, Legge 30 dicembre 2021, n. 234);

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali	Maggiori valori attività immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
RQ100	1 100.000,00	2 12.000,00	3 3.000,00	4 9.000,00
				Prima rata
				5 4.500,00

**Marchi  
Avviamento**

**in colonna 4**, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l'apposito codice tributo, in un **massimo di 2 rate di pari importo** di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (**giugno 2022**) e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo (**giugno 2023**).



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

Quadri RG/RF

ACE innovativa e ACE ordinaria

## ACE/ACE “innovativa”

Nel quadro RS il prospetto “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” è stato implementato in considerazione del fatto che, oltre all’ACE di cui al D.L. n. 201/2011, il contribuente può fruire **dell’ACE c.d. “innovativa”** introdotta con l’art. 19, commi da 2 a 7, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto **Sostegni-bis**, che consiste nel rafforzamento dell’ACE “ordinaria” (la percentuale utilizzabile per calcolare il rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021 è aumentata al **15%** e l’agevolazione può essere fruita in via anticipata sotto forma di **credito d’imposta** che può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 o ceduto).

In particolare il prospetto risulta ora costituito dai rigi da **RS36 a RS38** dedicati, rispettivamente, alla “Variazione in aumento (< 5 milioni di euro)”, alla “Variazione in aumento (> 5 milioni di euro)” e all’esposizione degli “Elementi conoscitivi”.

Per la nuova ACE c.d. “innovativa” va pertanto compilato il nuovo rigo RS36.

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)							
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato		
1	2	3	4	5	5A		
RS36	,00	,00	,00	,00	15%	,00	,00
CREDITO D'IMPOSTA							
Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Utilizzato		
6	7	8	9	10	11		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Ceduto	Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato			
12	13	14	15	16			
,00	,00	,00	,00	,00			
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)							
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto			
1	2	3	4	5			
,00	,00	,00	,00	,00			
			Minor Importo	Rendimento			
			6	1,3%	7		
			,00		,00		
Codice fiscale			Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali		
8			9	10	11		
			,00	,00	,00		
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore		
			12	13	14		
			,00	,00	,00		
Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato Estero			
15	16	17	18	19			
,00	,00	,00	,00				

# ACE

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019

PN 31 dicembre 2010

Differenza

PN 31 dicembre 2015

PF e società di p. ordinaria

PF e SP ordinaria

Società di capitali (criterio progressivo e cumulativo)



1° gennaio 2011



1° gennaio 2016

## Meccanismo

Variazione netta positiva  
(Base ACE)

100.000



Eventi elusivi

20.000



Variazione netta al netto E.E.  
(Base ACE)

80.000



PN contabile incluso risultato  
esercizio (utile/perdita)

50.000



Base ACE rettificata  
(non superiore al PN)

50.000



Rendimento  
nozionale  
1,3%



Quota reddito  
detassata  
650



## Meccanismo applicativo

Base ACE rettificata  
(non superiore al PN)

50.000


X

Rendimento  
nozionale  
1,3%

=

Quota reddito  
detassata  
650

Reddito



1.000


-

Quota reddito  
detassata  
650

=

Reddito imponibile  
350

Reddito



400

-

Quota reddito  
detassata  
400



Eccedenza  
250

Riporto senza limiti

Conversione credito IRAP

Altro

# Super ACE 2021

**Doppio coefficiente  
per il 2021**


Base ACE  
al 31 dicembre 2020:  
incrementi Base  
ACE 2021  
oltre i 5.000.000

1,3%

Base ACE  
creata nel 2021  
massimo € 5.000,000

15%

# Super ACE 2021



# Super ACE 2021

ACE a 2 velocità		
Base ACE stratificata 2011-2020	Incrementi Base ACE 2021 fino a € 5.000,000	Incremento Base ACE 2021 > 5.000,000
<b>Versamenti in denaro, rinuncia ai crediti</b>		
È stata ragguagliata a giorni nell'anno	NO ragguaglio a giorni	NO ragguaglio a giorni nell'anno
Coefficiente 1,3%	Coefficiente 15%	Coefficiente 1,3%
Rileva il limite patrimonio netto di fine anno	Non rileva il limite del patrimonio netto a fine anno	Rileva il limite patrimonio netto di fine anno

# ACE 2021 - Credito d'imposta in alternativa alla deduzione

## Esempio - soggetti IRES

- Variazione in aumento 100.000 x **15%** = € 15.000
- ACE da convertire in credito = € 15.000
- Credito d'imposta = € 15.000 x 24% = **3.600 euro**.

## Esempio - soggetti IRPEF

- S.n.c. - Variazione in aumento 200.000 x 15% = 30.000 euro
- ACE da convertire in credito = 30.000 euro

ACE da convertire	Aliquota (art. 11 TUIR)	Credito d'imposta
15.000	23%	3.450
13.000	27%	3.510
2.000	38%	760
<b>30.000</b>		<b>7.720</b>

# Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello:

- dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- della rinuncia o compensazione di crediti finanziari (con data certa);
- della delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il relativo credito senza limiti di importo può essere:

- chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi;
- ceduto a terzi;
- utilizzato in compensazione in F24.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

Sospensione ammortamenti

Art. **60**,  
D.L. n. **104/2020**

*7-bis. I soggetti che **non** adottano i **principi contabili internazionali**, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [15 agosto], possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2) del codice civile, non effettuare **fino al 100 per cento** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni **materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo **all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio sono **differite le quote successive**, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. **Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.***

*7-ter. I soggetti che si avvalgono della **facoltà** di cui al comma 7-bis destinano a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla **quota di ammortamento** non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di **utili** di esercizio di importo **inferiore** a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è **integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili**; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli **utili degli esercizi successivi**.*



Art. **60**,  
D.L. n. **104/2020**

*7-quater. La **nota integrativa** dà conto delle **ragioni** della deroga, nonché **dell'iscrizione** e **dell'importo** della corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.*

*7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la **deduzione** della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è **ammessa** alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli **102**, 102-bis e 103 del TUIR ..., a **prescindere dall'imputazione al conto economico**. Ai fini della determinazione del **valore della produzione netta** di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle **stesse condizioni** e con gli stessi **limiti** previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.*

Impatto **fiscaltà differita** a conto economico

Art. **3**,  
comma **5-bis**  
D.L. n. 4/2022

L'art. 5-bis estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, all'esercizio **2022**.

*7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, **negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022**, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2) del codice civile, non effettuare **fino al 100 per cento** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni **materiali e immateriali, ...***

## Fiscalmente



**Risposta interpello 17 settembre 2021, n. 607:**

l'istante rappresenta che **non ha interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell'esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l'assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.**

... proprio avendo riguardo al **carattere eccezionale** e alla funzione **agevolativa** delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione "*la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa*" nel senso di **consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre** le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.

Una diversa lettura delle disposizioni che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le **perdite fiscali** di periodo (che, **peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta**) ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali il monitoraggio delle divergenze tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi). Alla luce di quanto sopra descritto, nel caso di specie, si ritiene che l'istante, **seppur sospenda** gli ammortamenti in bilancio, **possa valutare se operare** la deduzione dei relativi ammortamenti ...

## Attenzione super amm.to



### Risposta interpello 3 febbraio 2022, n. 66

... si ritiene che l'istante, seppur sospenda gli ammortamenti in bilancio, **possa valutare se operare** la deduzione dei relativi ammortamenti, ai sensi del combinato disposto dei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del D.L. n. 104/2020, dell'articolo 102 del TUIR e dell'articolo 5 del D.L. n. 446/1997 (**quesito n. 1**).

Per quanto concerne il **quesito n. 2**, riguardante la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del c.d. "**super ammortamento**"...

... In considerazione della summenzionata **natura extracontabile** delle deduzioni del c.d. super ammortamento che le rende **autonome** rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del D.L. n. 104/2020 rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, **la sospensione** degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui all'articolo 7-bis, **non determina alcun rinvio** delle quote del c.d. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza (quesito n. 2).

## Attenzione importo amm.to



Nel caso in cui l'impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, si chiede se per la quantificazione della variazione in diminuzione occorre far riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti, ovvero se si può quantificare, in ogni caso, tale variazione nella misura massima di ammortamento consentita fiscalmente.

“... la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.

Il rimando al comma 7-ter, che si riferisce alla “**quota di ammortamento non effettuata**”, induce a ritenere che per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorra fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti. Tale soluzione è, inoltre, preferibile per ragioni di sistema, in quanto sia la normativa civilistica che quella fiscale, prevedendo il principio della **sistematicità** dell'ammortamento, il cui scopo è evitare che gli ammortamenti possano essere imputati nei vari esercizi in base a valutazioni mutevoli di convenienza.

## Sospensione ammortamenti

### Aspetti temporali

#### PROLUNGAMENTO VITA UTILE

ANNO	2016	...	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

#### IMPOSSIBILITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA VITA UTILE

ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
Quota amm.to	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Quota amm.to con deroga	2.000	0	2.667	2.667	2.667

#### BENE ACQUISTATO NEL 2021

ANNO	2021	2022	2023	...	2031
Quota amm.to	500	1.000	1.000	1.000	500
Quota amm.to con deroga	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Sospensione ammortamenti

### Istruzioni mod. Redditi PF/2022

Nel **rigo RF31**, vanno indicate le variazioni in **aumento**:

**codice 67**, per i soggetti che non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico **non deducibile** nel presente periodo d'imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato.

Nel **rigo RF55** vanno indicate le variazioni in **diminuzione**:

**codice 81**, per i soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020, la quota di **ammortamento non effettuata** deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102 e 103 del TUIR, **a prescindere dall'imputazione al conto economico**.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

ISA 2022



# ISA 2022      Ipotesi di ulteriori cause di esclusione



## Ulteriore causa straordinaria di esclusione applicazione ISA 2022

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, **NON** si applicano nei confronti dei soggetti:

- che hanno subito una **diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019.

**Compilazione a fini statistici**

**NO regime premiale**

# ISA 2022

## Le ordinarie cause di esclusione

Inizio/cessazione attività

Ricavi e compensi > € 5.164.569

Condizione di non normale svolgimento attività

Forfetari, minimi, altri criteri forfetari

Multiattività - attività non prevalente > 30%

Categoria reddituale diversa da quella degli ISA

Enti Terzo settore, ODV, APS con regime forfetario

Imprese sociali

Cooperative nei confronti dei soci, trasporto taxi, noleggio con conducente, corporazioni dei piloti

# ISA 2022

## Istruzioni modello Redditi PF/2022

Sono altresì esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti che adottano il **regime forfetario** per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'art.1, commi 54-89 della Legge 23 dicembre 2014, n. **190**, ovvero il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.

Tali soggetti indicano i **redditi** derivanti dai predetti regimi nelle apposite sezioni del quadro **LM**, e pertanto, **non devono compilare le caselle relative alle cause d'esclusione** dall'applicazione degli indici presenti nei **quadri RE, RF ed RG**. I contribuenti che adottano il regime forfetario devono fornire, nell'apposita sezione del **quadro RS**, gli specifici elementi informativi relativi all'attività svolta previsti in base all'art. 1, comma 73, della citata Legge n. 190/2014.

<b>RF1</b>	Codice attività <sup>1</sup>	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>	
<b>RF2</b>		componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)	,00

## Le ordinarie cause di esclusione

### **Per saperne di più - Periodo di non normale svolgimento dell'attività**

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA AG72U).  
Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
  - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
  - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
  - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
  - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

## Valore segnaletico ISA

**Art. 148, D.L. n. 34/2020**



- 1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021**, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere **ulteriori ipotesi di esclusione** dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.
- 2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

# ISA 2022

## Ulteriori cause di esclusione da ISA 2022



La **Commissione degli Esperti** ha previsto l'esclusione dall'applicazione degli ISA per coloro che esercitano l'attività di uno dei codici ATECO individuati in un apposito elenco, che sarà allegato alle istruzioni del modello ISA 2022.

**L'elenco dei codici ATECO** sarà definito in base ad una indagine statistica effettuata su **fatture elettroniche** e **LIPE IVA**: saranno esclusi dagli ISA quei codici ATECO appartenenti a settori in relazione ai quali è stata riscontrata una maggiore contrazione dei ricavi o dei compensi rispetto al 2019.


Il contribuente dovrà **trasmettere** comunque il modello ISA ai fini statistici.

Si attende la pubblicazione di un apposito Decreto del MEF.

# Determinazione del giudizio di affidabilità ISA

Indice sintetico di affidabilità  
=  
Media indicatori elementari

Indicatori elementari di affidabilità




Grandezze contabili e strutturali tipiche del settore e del modello organizzativo

Da 1 a 10

Sempre rilevanti

Indicatori elementari di anomalia



Incongruenza rispetto al settore e al modello organizzativo, disallineamenti ingiustificati

Da 1 a 5

Rilevano se presenti anomalie

# Prov. n. 143350 del 27 aprile 2022

<b>Beneficio</b>	<b>Criterio di accesso basato su punteggio ISA per il periodo 2021</b>	<b>Nuovo criterio di accesso “aggiuntivo” basato su punteggio ISA periodi d’imposta 2020 e 2021</b>
Esonero visto conformità per compensazioni (50.000 € IVA 2021 e trimestri 2022; 20.000 € II.DD. e IRAP maturati nel 2020)	<b>8 nel periodo d’imposta di applicazione</b>	8,5 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Esonero visto e garanzia rimborsi IVA < 50.000 € Dichiarazione anno 2021 e trimestri 2022	<b>8 nel periodo d’imposta di applicazione</b>	8,5 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici (II.DD. e IVA)	<b>8,5 nel periodo d’imposta di applicazione</b>	9 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Riduzione di 1 anno dei termini accertamento	<b>8 nel periodo d’imposta di applicazione</b>	–
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo	<b>9 nel periodo d’imposta di applicazione</b>	9 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione determinazione sintetica reddito, ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 (< 2/3 scostamento)	<b>9 nel periodo d’imposta di applicazione</b>	9 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente



# Regime premiale

Il regime premiale è applicabile se è previsto uno specifico ISA e se viene effettivamente applicato.

Sono invece **escluse** le attività che, per il periodo d'imposta 2021:

- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di **esclusione**;
- presentano il modello ISA per fini **statistici** o ai fini **dell'acquisizione** dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA.

Anche in caso di **cause di esclusione** legate al **Covid** ovvero:

- per coloro che hanno subito una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi** nel 2021 rispetto al 2019 (codice di esclusione n. 15);
- hanno aperto la partita IVA a partire **dal 1° gennaio 2019** (codice di esclusione 16);
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che **sarà allegata** alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA (codice di esclusione 17).

Se si conseguono sia redditi **d'impresa** sia redditi di lavoro **autonomo**, l'accesso al premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per **entrambe le categorie** reddituali, i **relativi ISA**, ove previsti;
- il **punteggio** di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è **pari o superiore a quello minimo** individuato per l'accesso al beneficio.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

IRAP PF/2022

Quadro IQ



# Quadro IQ

## IRAP, comma 8-9, Legge n. 234/2021

A decorrere dal **1° gennaio 2022** non è più dovuta **l'IRAP** dalle **persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni** di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

**Rimangono** ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- s.n.c., s.a.s., società di fatto
- associazioni professionali/società tra professionisti
- società e enti soggetti IRES (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, ecc.).

*È comunque dovuto il saldo 2021 e la compilazione della dichiarazione IRAP/2022*

*Commento a caldo:*

- 1. viene tolta l'IRAP per chi già non l'avrebbe dovuta pagare ...*
- 2. effetti **distorsivi** nel mondo professionale: perché mantenere le associazioni professionali? Meglio smembrare... e magari usufruire del forfettario ?!?*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI<sup>®</sup>  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

Quadri RT/RM

Rivalutazione partecipazioni e terreni

# Quadro RT

Ultima rideterminazione	Data alla quale deve essere posseduto il bene	Termine per perizia e versamento imposta o 1° rata	Imposta sostitutiva dovuta
<b>DL 1.3.2022, n. 17</b>	<b>1.1.2022</b>	<b>15.11.2022</b>	<b>14%</b>

## Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

La mancata indicazione dei dati in dichiarazione non incide sull'efficacia della rivalutazione, ferma restando l'applicazione della sanzione per dichiarazione irregolare.

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazioni	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00		
	RT106	,00	,00	,00	,00		

# Quadro RT

## Efficacia della rivalutazione

La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta anteriormente all'asseverazione della perizia.

La rivalutazione non ha alcun effetto nell'ipotesi di **recesso tipico**, ossia qualora sia la società a liquidare al socio.

L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata **non ha rilevanza fiscale**.

# Quadro RT

## Eredi e donatari

Chi ha ricevuto per successione o donazione una partecipazione in data posteriore alla data di riferimento in cui devono essere possedute le partecipazioni (ad es. dopo il 1° gennaio 2022), non può effettuare la rivalutazione in quanto alla predetta data non era in possesso del bene, tranne l'ipotesi del *de cuius* che avesse già conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia di stima.

Gli eredi/donatari che possedevano la partecipazione alla data di riferimento possono effettuare la rivalutazione; al fine di valutare la convenienza per detti soggetti, si ricorda che:

- per le partecipazioni ricevute per **successione** il costo riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di **successione**;
- per le partecipazioni acquistate per **donazione** il costo è invece quello riconosciuto in capo al **donante**.



# Quadro RT

## Nuova rivalutazione

È possibile procedere ad una rivalutazione di una partecipazione già rivalutata in passato. E' necessario redigere e asseverare una nuova perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla disposizione in vigore in quel momento.

È possibile tuttavia alternativamente:

- detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata in occasione di una precedente rivalutazione (anche in misura parziale perché ad esempio non è scaduto il versamento di una rata successiva);
- versare l'intera nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quella già versata.

Lo scomputo di quanto già versato va successivamente indicato nel quadro RT del mod. Redditi PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione.

Un caso particolare riguarda il contribuente che abbia rivalutato in precedenza soltanto una parte della partecipazione e ora intenda rivalutare la restante parte della partecipazione con una nuova rivalutazione.

La circolare Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 1/E, § 2.3, ha negato tale possibilità in quanto, in assenza di successivi acquisti, è necessario rivalutare per prime le partecipazioni già rivalutate in quanto sono quelle che si considerano acquistate per ultime (le partecipazioni si considerano acquistate alla data di riferimento della rivalutazione); in alternativa, secondo l'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere a rivalutare l'intera quota scomputando quanto versato in precedenza.

